

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 1-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: MANZONI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI FERRARA

il 20 giugno 1994

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera è chiamata a deliberare sulla insindacabilità o meno, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei giudizi e delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva intitolata « Sgarbi Quotidiani » diffusa dalla emittente Canale 5 e andata in onda nei giorni 2 e 3 febbraio 1993, e nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano « La Repubblica », pubblicata pure il 3 febbraio 1993.

Si tratta di stabilire se le espressioni e le parole usate dall'onorevole Sgarbi nelle indicate circostanze nei confronti dei signori Di Bella Francesco, Cané Gabriele e Riffeser Andrea siano riferibili all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e come tali insindacabili, o ne siano, invece, fuori.

La questione della insindacabilità delle espressioni, di cui fra poco sarà detto, è stata sollevata dall'onorevole Sgarbi dinanzi al Tribunale di Ferrara, ove pendono nei suoi confronti tre giudizi per risarcimento danni, riuniti per ragioni di connessione obiettiva e subiettiva, promossi con tre distinti atti di citazione dai signori Di Bella Francesco, Cané Gabriele e Riffeser Andrea.

Quel Tribunale con ordinanza collegiale del 9 maggio 1994, integrata per quanto concerne le esposizioni dei fatti di causa, da successiva ordinanza del 14 giugno 1994, « ritenuto... che sussiste la possibilità che il fatto per il quale è in corso procedimento venga ricollegato ad opinioni espresse dal convenuto nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari », ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, la sospensione del giudizio, ordinando « la trasmissione degli atti delle cause riunite alla Camera dei Deputati, affinché Questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedi-

mento concerna o meno opinioni espresse dal parlamentare Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ».

I fatti che hanno dato origine ai tre procedimenti civili risarcitori, possono così ricostruirsi nella loro successione cronologica sulla base di quanto esposto nella ordinanza collegiale e di quanto è risultato dall'esame degli atti.

Tra l'onorevole Vittorio Sgarbi ed i tre quotidiani « Il Tempo » di Roma, « La Nazione » di Firenze ed « Il Resto del Carlino » di Bologna, vi è stato un rapporto di collaborazione professionale interrotto e risolto anticipatamente dai tre quotidiani in conseguenza della pubblicazione da parte de « L'Espresso », sulla copertina, di una fotografia che raffigurava Vittorio Sgarbi nudo.

In data 1° febbraio 1993, nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani », l'onorevole Sgarbi dava notizia, risultata poi non vera, della chiusura dei citati quotidiani.

Il giorno successivo veniva organizzato un dibattito dal TG4, realizzato attraverso un collegamento telefonico da Milano tra il direttore del TG4, il dottor Gabriele Cané, quale direttore responsabile de « La Nazione », e l'onorevole Vittorio Sgarbi con lo scopo di rendere di pubblico dominio le ragioni che avevano indotto le parti a rompere anticipatamente il contratto di collaborazione professionale. Nella occasione, alla prima domanda posta dal direttore del TG4 al dottor Cané (« Se vero che hai tolto Sgarbi da tuo collaboratore... perché comparso nudo? »), l'onorevole Sgarbi si esprimeva nei seguenti termini: « Cané sei un servo, sei un servo! Non hai tolto niente! Sei un servo, un cameriere!. Un servo e un cameriere sei! », ed interrompeva il collegamento telefonico.

Nella stessa giornata del 2 febbraio 1993, nel corso della trasmissione « Sgarbi Quotidiani », l'onorevole Sgarbi, riallac-

ciandosi alla precedente trasmissione nella quale aveva data la notizia non vera della chiusura dei quotidiani, affermava testualmente: « Sembra anche che il direttore generale della Catena Franco Di Bella, grande amico, un simpaticone, beh, un formidabile piduista, beh, un gran... un meraviglioso... delle grandi logge, un uomo bello, bello, e che anche lui ritorni all'origine, era stato cacciato dal "Corriere della Sera" perché c'è una rivalutazione di Gelli. Pare che la P2 abbia deciso di riprendere in mano il "Corriere della Sera" e di riaffidarne la direzione a Franco Di Bella, un simpatico piduista, il quale ha pensato di prendere le distanze da noi perché temeva che noi potessimo in qualche misura dire cose inesatte sul suo conto. E invece io credo che è giusto che la P2, dopo avere controllato "Il Tempo", "La Nazione" e "Il Resto del Carlino", oggi ritorni a controllare il "Corriere della Sera".

Il dottor Franco Di Bella veniva nuovamente chiamato « ...il piduista, l'amico piduista, il grande piduista » nella trasmissione televisiva successiva del 3 febbraio 1993, e in questo stesso giorno il quotidiano « La Repubblica » pubblicava una intervista all'onorevole Sgarbi, nel corso della quale questi, soffermandosi sul rapporto di collaborazione professionale fino ad allora intrattenuto con i citati quotidiani, dichiarava: « ...il contatto avveniva attraverso la mediazione di Franco Di Bella, che è la chiave di tutto perché è un piduista. Dunque il piduista Di Bella, a suo tempo cacciato dal "Corriere della Sera", si prende la rivincita... Senza volerlo sono vittima della Loggia P2... la mia cacciata l'ha decisa Di Bella. È una cacciata dalla P2. Io che ho sempre attaccato chi nega queste forme persecutorie, mi ritrovo per una volta vittima della P2... La Catena (i tre quotidiani del Gruppo Monti) evidentemente era stata agganciata dal piduista Di Bella che ha ritenuto che io non fossi adatto per la loro loggia ».

Nel corso di questa stessa trasmissione l'onorevole Sgarbi dava pure notizia del tentativo di ripresa della collaborazione messo in atto dai tre quotidiani e chiamava in causa anche Andrea Riffeser affer-

mando testualmente: « ...mi hanno poi chiamato chiedendo di continuare a collaborare e quindi rassicuro i miei lettori che io avrei potuto, ho dovuto rifiutare perché purtroppo nuovi contatti nel momento di quello scherzo frainteso io ho dovuto prendere con altri giornali, quindi per quello ringrazio comunque Cané, Lionelli... e Riffeser che ho saputo pure anche lui iscritto alla P2 ».

Il dottor Riffeser veniva poi chiamato « noto piduista » nella trasmissione televisiva del 5 febbraio 1993, allorquando lo Sgarbi, soffermandosi ancora una volta sul comportamento de "Il Tempo", "La Nazione" e "Il Resto del Carlino" a proposito della pubblicazione della nota fotografia sulla copertina de "L'Espresso", dichiarava: « E chi è il padrone? Il padrone nel caso Monti, di come si chiama lì Il Tempo, Il Carlino eccetera è il noto piduista Riffeser ».

Dai descritti comportamenti dell'onorevole Sgarbi, ritenuti dagli attori ingiuriosi e diffamatori, lesivi della loro reputazione umana e professionale, sono scaturiti i tre procedimenti civili risarcitori, nei quali si è costituito l'onorevole Sgarbi eccependo, in via preliminare ed in rito, la improcedibilità delle domande e la incompetenza dell'adito Tribunale, e nel merito sostenendo di avere esercitato il proprio diritto di critica, commentando fatti di cronaca vera e sottolineando che era vero che il Di Bella era stato iscritto alla Loggia P2.

Affermava anche di essere stato violentemente aggredito nella sua reputazione politica dai quotidiani « La Nazione » e « Il Resto del Carlino » che nei giorni 1 e 2 febbraio avevano pubblicato articoli in cui veniva definito « un esibizionista », « un perverso », « generalmente impotente » ed erano state persino prospettate « forti deviazioni psichiche della sua personalità », « mente allevata nel pollaio degli show televisivi ». Chiedeva, pertanto, l'onorevole Sgarbi la declaratoria di improcedibilità delle domande; nel merito il loro rigetto, ed in subordine spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni nei confronti degli attori in solido con la Editrice Romana Srl e la Poligrafici Editore

riale Spa, proprietarie delle testate sulle quali erano apparsi i suddetti articoli.

La complessa vicenda che vede protagonisti i soggetti sopra indicati, è stata esaminata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nella seduta del 13 luglio 1994, dove, come primo compito, i componenti si sono posti il problema dei criteri che devono presiedere alla valutazione delle richieste di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si è precisato, in primo luogo, dopo ampi riferimenti alla giurisprudenza parlamentare in materia (cfr. anche sentenze Corte costituzionale n. 1150 del 1988 e n. 423 del 1993), che il potere di valutare la insindacabilità o meno della condotta del parlamentare spetta solo ed esclusivamente alla Camera di cui il parlamentare è membro, e che la prerogativa della insindacabilità si estende a qualsiasi tipo di responsabilità, penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Circa i criteri di valutazione si è stabilito che è irrilevante il luogo in cui avviene il fatto, se, cioè, all'interno o all'esterno della Camera; e, rispetto a chi ha sostenuto che il primo comma dell'articolo 68 deve essere interpretato nel senso che la prerogativa della insindacabilità deve coprire solo ed esclusivamente gli atti funzionali all'esercizio dell'ufficio del parlamentare, è prevalsa la tesi più estensiva secondo la quale la detta prerogativa deve riferirsi alle opinioni, giudizi e voti espressi dal parlamentare anche all'esterno della Camera purché vengano in rilievo fatti in cui si estrinseca la battaglia politica o in cui si esprimono i programmi politici del parlamentare interessato.

Un criterio più restrittivo, invero, avrebbe compresso le funzioni politiche del parlamentare *lato sensu*, riducendo la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, ad una mera enunciazione.

Esaminando il caso alla luce di questo criterio, esso è apparso non coperto dalla prerogativa della insindacabilità in quanto i fatti addebitati all'onorevole Sgarbi, lungi dall'aver un qualche collegamento con la funzione del parlamentare o con attività politica più vastamente intesa,

sono stati interpretati e visti, anche sulla base della esposizione che ne è stata fatta nella ordinanza collegiale del Tribunale di Ferrara e degli stessi scritti difensivi dell'onorevole Sgarbi nel procedimento civile (pagina 13 comparsa di risposta «...a prescindere dalla considerazione che le reazioni del professor Sgarbi sono sicuramente causate dalla anticipata e immotivata interruzione della sua collaborazione giornalistica con il gruppo editoriale Monti...»), nel contesto di una questione personale e privata insorta tra le parti dopo la rottura anticipata del rapporto di collaborazione professionale.

La Giunta, pertanto, a parità di voti, ha respinto la proposta del relatore onorevole Ciruzzi di riferire alla Assemblea nel senso che il fatto per il quale è in corso il procedimento civile concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. A termini di regolamento, si intende, quindi, che la Giunta formuli la proposta contraria.

Ritengo in ogni caso opportuno, nell'intento di offrire alla Assemblea più completi elementi di valutazione del caso in questione, riportare integralmente le allegazioni difensive delle parti nel procedimento civile sul punto della insindacabilità.

Difesa del convenuto Sgarbi: «...la presente causa riguarda indiscutibilmente opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi (nelle trasmissioni "Sgarbi Quotidiani" del 2 e 3 febbraio e pubblicate sul quotidiano "La Repubblica") nell'esercizio della sua funzione politica in quanto le medesime si riferirebbero e collegherebbero a valutazioni sui fenomeni della P2 e del clientelismo, tanto attuali, diffusi e discussi e discutibili da avere suscitato l'interesse della Magistratura e da avere messo in crisi il nostro paese, e, conseguentemente, rendono inammissibile *ex* articolo 68 della Costituzione la perseguibilità del soggetto »

Difesa degli attori: «...che le espressioni ingiuriose ed offensive per le quali è causa non rientrano pacificamente — anche a volerne ammettere, come fortemente si dubita, la loro liceità nel consesso richiamato dal convenuto — nell'esercizio delle funzioni di parlamentare per la ragione invero

semplice che — secondo quanto si legge, peraltro, nella stessa comparsa di costituzione e risposta dello Sgarbi — le espressioni medesime sono state utilizzate nella sua veste di collaboratore giornalistico, irritato per la decisione — anche essa di natura privatistica — del proprio datore di lavoro di non avvalersi più della predetta collaborazione, a seguito della nota pubblicazione dell'«Espresso» in cui lo Sgarbi — posando da parlamentare o da privato? — era ritratto in abito adamicco ».

A quest'ultimo proposito, ritengo pure opportuno aggiungere, per l'eventuale rilievo politico che si ritenesse di dare al

fatto che ha originato la vicenda, che la pubblicazione della nota fotografia (Sgarbi nudo), come si evince dal colloquio telefonico tra l'onorevole Sgarbi ed il dottor Fede del TG4, rappresenta una forma di protesta sia pure singolare contro una lamentata ingiustizia fiscale, che, come è risaputo, ha costituito oggetto di interventi critici in Parlamento e fuori (« Lui (Benetton) denuncia un reddito meno di quello che io pago di tasse, quindi è strano già che un ricco industriale figuri più povero di me... »).

Valentino MANZONI, *Relatore*.

